

**COLLEGIO DI PALERMO – DEC. N.1305/2020 – PRES. MAUGERI – REL. DESIDERIO.  
Titoli di credito – assegno bancario - clonazione – responsabilità degli intermediari  
negoziatore e trattario – concorso di colpa – fattispecie (cod. civ., artt.1124,1176)**

***Nell'ipotesi di clonazione di assegni, gli intermediari negoziatore e trattario sono corresponsabili del danno nei confronti del cliente secondo le rispettive responsabilità. (MDC)***

**FATTO**

La società ricorrente, premesso di essere titolare di rapporto di conto corrente acceso presso l'intermediario A, rappresenta di essere rimasta vittima, in data 29/9/2011, di una truffa da parte ignoti, che incassavano presso l'intermediario B l'assegno bancario n. \*\*\*\*549 dell'importo di euro 19.700,00 tratto su detto conto; assegno poi risultato clonato/falso. La ricorrente precisa quanto segue:

- in data 06/10/11 veniva contattata dalla filiale di Ragusa dell'intermediario A, che la informava che presso la filiale di Castellammare di Stabia (NA) era stato presentato per la negoziazione l'assegno bancario n. \*\*\*547 di euro 9.700,00 a firma della ricorrente;
- che la filiale di Castellammare ne aveva bloccato il pagamento in quanto un titolo recante lo stesso numero ma di diverso importo risultava già emesso e regolarmente incassato da altro soggetto il 30/09/11.
- provvedeva pertanto a svolgere controlli dai quali emergeva la negoziazione del titolo, fraudolentemente incassato da parte di tale sig. G.M., sconosciuto alla ricorrente.
- alla data del 28/9/11 l'assegno n. \*\*\*549 risultava ancora nella disponibilità della ricorrente, in quanto l'originale veniva emesso per un importo di euro 5.100,00 solo il 5/10/11 ed incassato in pari data dal legittimo prenditore, nonostante pochi giorni prima fosse stato negoziato un titolo con medesimo numero.
- dall'estratto conto del periodo emergeva che l'assegno incassato il 5/10/11 veniva modificato nel numero al fine di consentirne l'incasso.
- in data 6/10/11 con le stesse modalità veniva incassato dallo stesso G.M. un assegno falso n. \*\*\*548 il cui originale era stato emesso e negoziato il 4/10/11.

La ricorrente, emersa la falsificazione di tali titoli, riferisce di aver contestato la condotta inadempiente dei due intermediari convenuti con missive del 20/12/11 e del 1/2/12.

Gli intermediari riscontravano tali note imputando reciprocamente la responsabilità all'altro intermediario. Secondo la ricorrente da tali fatti emerge la responsabilità tanto dell'intermediario B, per aver negoziato un assegno falso senza le opportune cautele, quanto dell'intermediario A, per non aver informato prontamente il primo in merito alla contraffazione del titolo, avendo invece inviato un messaggio interbancario in tal senso solo il 7/10/11. La ricorrente rileva, in particolare, che la diligenza cui era tenuta l'intermediario A doveva esser ancor più elevata in considerazione della diversità dell'intermediario trattario, dell'importo del titolo e del luogo di negoziazione diverso da quello di emissione (cfr. Cass. n. 13013/1995). Chiede quindi che l'ABF dichiari l'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale degli intermediari convenuti e, per l'effetto, li condanni, in solido tra loro, all'integrale restituzione della somma di euro 19.700,00, maggiorata degli interessi legali e moratori ex art. 1124, 4° comma, c.c., dal 20/12/2011 al soddisfo, alle spese di procedimento dei compensi di procuratore da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 anche a titolo risarcitorio qualificandolo come danno

emergente liquidabile dall'ABF.

L'intermediario A, trattario, eccepisce, in via preliminare, da un lato, il vizio di forma del ricorso per carenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha presentato lo stesso in nome e per conto della società istante e, dall'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, che sussisterebbe unicamente in capo all'intermediario B. Nel merito rileva che l'assegno n. \*\*\*549, incassato il 28/9/11, veniva addebitato regolarmente il giorno seguente ed emergeva la sua falsità solo in data 8/10/11 dopo le verifiche effettuate dalla ricorrente, la quale si sarebbe dovuta avvedere della clonazione già in data 6/10/11, a seguito della segnalazione da parte della filiale di Castellamare di Stabia del tentativo di incasso di un ulteriore assegno falso. Invece, la clonazione dell'assegno n. \*\*\*549 veniva segnalata solo l'8/10/11, allorquando erano già decorsi i termini per la stornabilità dell'importo fraudolentemente incassato, previsti in 7 giorni dalla negoziazione. L'intermediario A rileva, inoltre, che il titolo oggetto di ricorso recava una firma conforme allo *specimen* e non presentava segni di alterazione rilevabili *ictu oculi* e che all'epoca della frode non era ancora in uso la tecnologia "QR code", che consente di accertare la genuinità del titolo. L'intermediario A chiede, quindi, che sia dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva; in subordine, la carenza di legittimazione del presentatore del ricorso e, nel merito, di respingere il ricorso, avendo agito con la diligenza dovuta.

L'intermediario B, negoziatore, rappresenta che in data 28/9/2011 il sig. M.G., suo cliente, ha versato sul proprio conto corrente l'assegno bancario n. \*\*\*549 di euro 19.700,00 tratto sull'intermediario A, titolo che non presentava segni di alterazione riscontrabili *ictu oculi* dall'operatore di sportello; tant'è che neppure intermediario A, trattario, ha riscontrato anomalie sul titolo al momento della ricezione fisica dello stesso. Infatti, visto l'importo, l'assegno non rientrava nei limiti previsti per l'applicazione della procedura di *check truncation*. L'intermediario B rileva altresì che il proprio cliente ha iniziato in ogni caso a disporre della somma solamente in data 4/10/2011, trascorsi tutti i giorni previsti dalla normativa interbancaria dell'epoca in merito ai tempi di disponibilità degli assegni e che in data 6/10/2011 lo stesso sig. M.G. effettuava un analogo versamento sul proprio conto (assegno n. \*\*\*548 di euro 19.700,00) per il quale, al fine di anticipare una somma al cliente, veniva richiesto alla Banca trattaria un c.d. "benefondi" ricevendo positivo riscontro da quest'ultima. L'intermediario B, sottolinea che soltanto in data 7/10/2011 l'intermediario A, dopo un primo contatto telefonico, ha inviato un'e-mail per informarlo che erano in corso accertamenti sulla traenza degli assegni, invitando a valutare l'opportunità di rendere indisponibili le somme. Quindi, in data 10/10/2011, il ricorrente effettuava denuncia ai Carabinieri relativa ad entrambi gli assegni, nella quale viene specificato che i titoli in esame risultavano clonati; conseguentemente veniva inviato dall'intermediario A, trattario, il messaggio di impagato dell'assegno n. \*\*\*548 in quanto ancora nei termini temporali consentiti mentre solo in data 17/10/2011 lo stesso intermediario A richiedeva, tramite messaggio interbancario, la somma di euro 19.700,00 relativa al primo assegno, iniziativa respinta con comunicazione del 28/10/2011 in quanto fuori termine. L'intermediario B chiede quindi il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. Il Collegio esamina anzitutto la prima eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario A, secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile in quanto proposto per conto di una società da parte di un soggetto persona fisica privo dei poteri di rappresentanza. In effetti, la ricorrente ha presentato prima un ricorso ma sottoscritto da soggetto che non aveva più la legale rappresentanza e successivamente altro ricorso sottoscritto questa volta dal legale rappresentante, chiedendo poi la riunione dei procedimenti. Al riguardo il Collegio ha presente che, con le repliche del 10/05/19 la ricorrente precisa che il sig. T.G., che aveva presentato il primo ricorso, aveva ricoperto il ruolo di presidente *pro tempore* sino al 11/01/19; pertanto la stessa allega un nuovo modulo di

ricorso a nome del sig. I.M. rappresentate legale pro tempore della società. Tuttavia, tale modulo (contenente anche il conferimento della procura) non risulta sottoscritto dal legale rappresentate.

Successivamente, in data 15/10/19 la ricorrente ha presentato un nuovo ricorso prot. n. 1230305/19 con il quale, nel riportarsi integralmente al ricorso precedente, avanzava l'istanza di riunione allo stesso, al fine di sanare il vizio di rappresentanza eccettuato da uno degli intermediari e tale ricorso – proposto nei confronti dei medesimi intermediari – risulta del tutto analogo al precedente, salvo che per il soggetto che assume il potere di rappresentanza della società ricorrente nella qualità di Presidente pro tempore del consiglio di amministrazione, tale sig. I.M.

Tanto premesso, in merito all'eccepita carenza di poteri rappresentativi, va rilevato che al ricorso prot. n. 0282019 del 4/03/19 risulta allegata la visura della società ricorrente nella quale figura, quale presidente del c.d.a., il sig. I.M.

Ora, tenuto conto che comunque il ricorso prot. n. 1230305/19 del 15/10/19 possiede, autonomamente, tutti i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità previsti dal regolamento ABF è stata allegata anche la ricevuta di un ulteriore pagamento di euro 20,00 a titolo di spese di procedura e che al nuovo ricorso è allegato l'intero fascicolo relativo all'originario procedimento n. 282019/19 completo di controdeduzioni e repliche, il Collegio ritiene che possa disporsi la riunione dei procedimenti.

2. Con riguardo alla seconda eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario A, concernente l'asserito proprio difetto di legittimazione passiva, il Collegio ritiene che non sia fondata. Infatti, nella vicenda relativa all'incasso di un assegno bancario deve ritenersi coinvolto non solo l'intermediario B, negoziatore, ma anche l'intermediario A, trattario, in quanto vi è ben luogo per valutare anche la diligenza osservata da quest'ultimo con riguardo alla predisposizione dei presidi anche tecnici ed organizzativi per assicurare la regolare circolazione degli assegni. Del resto, *“la Banca d'Italia, nelle Disposizioni sui* Decisione N. 1305 del 29 gennaio 2020

*Pag. 5/7*

*sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari [...], ha offerto la seguente definizione di Cliente: “il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento”. Laddove la congiunzione o ha una funzione evidentemente esplicativa” (Coll Coordinamento, dec. n. 7283/2018). Va quindi riconosciuta la piena legittimazione passiva anche dell'intermediario A, il quale anzi, in primo luogo, intrattiene il rapporto contrattuale con il ricorrente.*

3. Nel merito, la vicenda è caratterizzata da una truffa perpetrata mediante clonazione un assegno bancario di euro 19.700 presentato presso un intermediario diverso dal trattario.

In fatto è pacifico che:

- il titolo è integralmente clonato;
- non manifesta difformità grafiche, nei limiti di un esame di copie, quale quello possibile a questo Arbitro;
- la sottoscrizione risulta non evidentemente difforme da quella dello *specimen*;
- l'assegno clonato è stato negoziato fisicamente tramite stanza di compensazione;
- è stato negoziato successivamente anche il titolo originale;
- sia prima che dopo la negoziazione di cui è causa vi sono stati altri tentativi di incasso assegni clonati dello stesso *carnef*.

Risulta inoltre agli atti che l'assegno originale, che è stato incassato successivamente a quello clonato ed aveva quindi lo stesso numero, ancorché nell'estratto conto risulti invece identificato con un numero diverso (cioè al suo numero sono state aggiunte due cifre:

“11”).

A tale proposito deve essere condiviso l'iter argomentativo per cui “[...] *nel caso di specie risulta fuor di dubbio, essendo rimasta la ricorrente nel pieno possesso esclusivo degli*

*originali poi clonati, che l'autore dell'illecito non utilizzò in alcun modo assegni smarriti o sottratti alla titolare. Piuttosto [...] anche ammettendo insomma che gli assegni presentati all'incasso fossero perfettamente clonati e recanti una sottoscrizione confondibile con quella del cliente, un ulteriore profilo di responsabilità della banca potrebbe rinvenirsi sotto altro rispetto. Anche senza accedere alla teorica della responsabilità oggettiva dell'intermediario per 'rischio d'impresa' in relazione a qualunque ipotesi di pagamento dell'assegno a favore di un portatore diverso dall'avente diritto (del resto esclusa dalla giurisprudenza di legittimità: v. già Cass., 2.3.1996, n. 1641), pare infatti che una responsabilità della banca per aver pagato degli assegni clonati potrebbe comunque affermarsi quantomeno nel caso – come in effetti quello qui osservato – in cui essa sia intervenuta quale trattaria che aveva confezionato e rilasciato alla cliente il carnet contenente il modulo poi clonato. Una responsabilità, quindi, che può essere affermata in termini di (mancata osservanza della) diligenza posta a carico del professionista (art. 1176, 2° comma, c. c.), avente natura tecnica, per non avere adottato le misure idonee e sufficienti (scilicet: accorgimenti tecnici e grafici necessari) volte ad evitare la clonazione degli assegni, e così a garantire la sicurezza per il cliente del servizio offerto (così, già, Coll. Napoli, dec. n. 2218 del 18.10.2011 [...]). (Coll. Roma, dec. n.10092/2018). D'altro canto, opinando diversamente si arriverebbe ad attribuire il danno (o la responsabilità dello stesso) a soggetti (i clienti) che non sono in grado di determinare alcun apporto causale rispetto all'evento” (così, ancora, Coll. Napoli, dec. n. 1599/2011, sottolineando la considerazione, già sopra svolta, per cui la fattispecie della utilizzazione di un titolo radicalmente falso non sia equiparabile – almeno ai fini della valutazione degli oneri di diligenza dell'intermediario – a quella della mera falsificazione della sottoscrizione o della alterazione di qualche elemento del titolo).*

In definitiva, il non aver adottato accorgimenti idonei a escludere rischi come quelli oggetto della presente controversia– in assenza di difetti di diligenza del cliente – non può che comportare la declaratoria della responsabilità per la falsificazione del titolo a carico dell'intermediario A e ciò tanto più se si considera che lo stesso intermediario A ha consentito l'incasso tanto del titolo clonato quanto di quello originale ricorrendo ad una “integrazione” del numero (come risulta dall'estratto conto), il che denota ulteriormente una carenza di diligenza nella gestione dell'incasso degli assegni da parte del trattario intermediario A, laddove risulta consentito persino “forzare” il sistema così da permettere l'incasso due assegni con lo stesso numero, laddove, evidentemente, uno dei due non può che essere falso.

Con riguardo all'intermediario B, negoziatore, non pare normalmente possibile affermare una pari e solidale responsabilità rispetto al trattario intermediario A, in quanto il primo è intervenuto, appunto, per la sola negoziazione. In effetti, con riferimento alla condotta dell'intermediario negoziatore, la giurisprudenza di quest'Arbitro è costante nel ritenere che lo stesso sia da considerarsi responsabile solo nel caso in cui, nell'operazione di negoziazione, fossero rilevabili *ictu oculi* delle alterazioni del titolo attraverso l'esame dello stesso con la diligenza professionale richiesta ex art. 1176, 2° comma, c.c. Infatti, a differenza di quanto affermato in relazione all'intermediario A, per quanto concerne l'intermediario B - non essendo quello che aveva predisposto i moduli originali, o che disponeva di uno *specimen* della firma del soggetto legittimato ad emettere gli assegni negoziati - non pare predicabile una sua responsabilità per aver pagato dei titoli che, ad un diligente esame “a vista”, non potevano apparirgli alterati o contraffatti rispetto all'originale (Coll. Roma, dec. n. 10092/2018).

Tuttavia, nella specie l'intermediario B ha riscontrato negativamente una richiesta dell'intermediario A trattario adducendo l'avvenuto decorso dei termini per la stabilità del titolo pari a sette giorni. Ora, poiché non si rinviene alcuna norma che preveda un espresso termine inderogabile nel senso ritenuto, per vero da entrambi gli intermediari

interessati dalla presente controversia, risulta nella specie arbitrario il contegno tenuto e tale da considerarsi una concausa del danno intervenuto.

Per tutto quanto precede, il Collegio ritiene entrambi gli intermediari corresponsabili del danno occorso alla ricorrente il cui ristoro è da ripartirsi in ragione dell'80% in capo all'intermediario A e del 20% in capo all'intermediario B.

4. La ricorrente ha infine formulato una domanda di rimborso delle spese legali quantificate in base al D.M. 55/14 che però non è supportata da alcuna prova circa l'effettivo sostenimento della spesa e quindi non può essere accolta. Infatti, il relativo costo, può essere preso in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Regolamento ABF, non essendo, nel presente procedimento, necessaria l'assistenza legale, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, purché provato e comunque entro limiti ragionevoli e ove del caso equitativamente rideterminati (Coll. Coord., dec. n. 3498/2012).

**P. Q. M.**

**In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, il Collegio dichiara l'intermediario A tenuto alla restituzione di € 15.760,00 e l'intermediario B alla restituzione di € 3.940,00, oltre interessi legali dalla data dell'addebito fraudolento (...omissis...).**